



## **STATUTO DEL “A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DILETTANTISTICO LUPIAE”**

### **ART. 1 Denominazione e sede**

È costituita in Lecce, in Via Venezia 2, un'Associazione sportiva, ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice civile denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scacchistico Dilettantistico Lupiae”.

### **ART. 2 Scopo, Finalità e Attività**

- 2.1 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 2.2 Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità l'esercizio dell'organizzazione e gestione delle attività sportiva dilettantistica, in via stabile e principale, connesse alla disciplina degli scacchi, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. L'Associazione si riserverà la possibilità di svolgere attività (secondarie e strumentali) diverse da quella principale sportiva.
- 2.3 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 2.4 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e/o di ogni Ente di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

- 2.5 Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e/o di ogni Ente di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

### **ART. 3**

#### **Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

### **ART. 4**

#### **Categorie Sociali**

L' "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scacchistico Dilettantistico Lupiae" ha le seguenti categorie sociali:

- a) Fondatori: fanno parte della categoria "fondatori" i soci Alberto Bernabei, Massimo Borgia e Claudio Santoro, che hanno effettivamente contribuito alla fondazione del Circolo.
- b) Onorari: nella categoria "onorari" sono ammessi coloro che abbiano validamente contribuito al potenziamento, allo sviluppo ed alle affermazioni dello stesso. Gli stessi sono nominati, con approvazione di almeno quattro Consiglieri componenti il C.D., su proposta di almeno tre soci, o di due consiglieri o del Presidente del Circolo.
- c) Benemeriti: nella categoria dei "benemeriti" sono ammessi, a domanda, su approvazione di almeno quattro componenti il C.D.:
  - i soci che per tre anni consecutivi, o per almeno sei non consecutivi, abbiano ricoperto la carica di Presidente o Vicepresidente del Circolo;
  - i soci che per cinque anni consecutivi, o per almeno dieci non consecutivi, siano stati membri del Consiglio Direttivo del Circolo;
  - i soci che abbiano conseguito il titolo di "maestro" della F.S.I.,
- d) Ordinari e Sostenitori: nella categoria degli "ordinari" sono inseriti coloro che si impegnano a versare la quota sociale ordinaria annuale. Nella categoria dei "sostenitori" sono inseriti, anno per anno, coloro che si impegnano, liberamente e senza vincoli per gli anni successivi, a versare una quota sociale annuale pari ad almeno il doppio di quella ordinaria.
- e) Juniores: alla categoria degli "Juniores" sono ammessi i ragazzi fino al raggiungimento della maggiore età, la cui richiesta di ammissione a socio del Circolo sia presentata da un genitore o da chi ne ha la patria potestà. La loro quota sociale potrà essere inferiore a quella stabilita per le altre categorie di soci.

### **ART.5**

#### **Domanda di Ammissione**

- 5.1 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Viene espressamente escluso

- ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 5.2 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- 5.3 La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
- 5.4 In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 5.5 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata
- 5.6 I soci che non rinnovano l'iscrizione al Circolo anche per un solo anno dovranno presentare una nuova domanda.

## **ART. 6** **Diritti dei Soci**

- 6.1 Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo.  
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile programmata dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 6.2 Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo Art. 14.
- 6.3 La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

## **ART.7** **Decadenza di soci**

- 7.1 I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
- a) Dimissione volontaria;
  - b) Mancato pagamento della quota sociale anche per un solo anno;
  - c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - d) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'Art. 26 del presente statuto.
- 7.2 Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dalla prima Assemblea Ordinaria eventualmente all'uopo convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

7.3 L'associato radiato non può essere più ammesso.

## **ART.8 Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

## **ART 9. Funzionamento dell'Assemblea**

- 9.1 L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 9.2 La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 9.3 L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 9.4 Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 9.5 L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.
- 9.6 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- 9.7 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 9.8 Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

## **ART. 10 Diritti di Partecipazione**

- 10.1 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non

soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

- 10.2 Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **ART. 11**

##### **Assemblea Ordinaria**

- 11.1 L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 11.2 Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2. Delibera altresì sulla surroga degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione

#### **ART. 12**

##### **Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **ART. 13**

##### **Convocazione e validità delle Assemblee**

- 13.1 La convocazione dell'Assemblea avverrà minimo otto giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o messaggistica telefonica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 13.2 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 13.3 L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 13.4 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti, mentre l'Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto. Ai sensi dell'Articolo 21 del Codice civile per deliberare

lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

#### **ART. 14** **Consiglio Direttivo**

- 14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ed eletti dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge, nel proprio ambito, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico, ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 14.2 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione e agli Enti di Promozione Sportiva ai quali l'Associazione sia affiliata, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- 14.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle riunioni.
- 14.4 In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- 14.5 Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **ART. 15** **Dimissioni**

- 15.1 Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 15.2 Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla elezione del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
- 15.3 Dopo tre assenze consecutivo o sei non consecutive il Consigliere in difetto potrà essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo.

15.4 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

#### **ART. 16** **Convocazione Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **ART. 17** **Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere l'eventuale bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

#### **ART. 18** **Il Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **ART. 19** **Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **ART. 20** **Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura

l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 21** **Il Rendiconto**

- 21.1 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia eventualmente il preventivo che il consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
- 21.2 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 21.3 Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

#### **ART. 22** **Anno Sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12 dell'anno.

#### **ART. 23** **Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

#### **ART. 24** **Sezioni**

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **ART. 25** **Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

#### **ART. 26** **Scioglimento**

- 26.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di



almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

- 26.2 L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
- 26.3 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 27**

##### **Norma di Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e degli Enti di Promozione Sportiva a quali l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice civile.

#### **ART. 28**

##### **Norma Transitoria**

Il Consiglio Direttivo in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto resterà in carica fino al rinnovo che dovrà coincidere con il Quadriennio Olimpico 2025/2028.